

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
23 marzo 2000 *

Nel procedimento C-208/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Landgericht di Potsdam (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Berliner Kindl Brauerei AG

e

Andreas Siepert,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48),

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, L. Sevón (relatore), C. Gulmann, J.-P. Puissochet e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Berliner Kindl Brauerei AG dall'avv. K. Großkopf, del foro di Warnemünde;
- per il signor Siefert dall'avv. O. Zänker, del foro di Rostock;
- per il governo tedesco dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e A. Dittrich, Regierungsdirektor presso il Ministero federale della Giustizia, in qualità di agenti;
- per il governo belga dal signor J. Devadder, direttore amministrativo presso il servizio giuridico del Ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, e dalla signora R. Foucart, direttore generale presso lo stesso servizio, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo dal signor S. Ortíz Vaamonde, abogado del Estado, in qualità di agente;

- per il governo francese dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e R. Loosli-Surrans, chargé de mission presso la medesima direzione, in qualità di agenti;

- per il governo finlandese dalla signora Tuula Pynnä, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee dal signor U. Wölker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Berliner Kindl Brauerei AG, rappresentata dall'avv. T. Lübbig, del foro di Berlino, del signor Siefert, rappresentato dall'avv. O. Zänker, del governo tedesco, rappresentato dal signor A. Dittrich, del governo spagnolo, rappresentato dal signor S. Ortíz Vaamonde, del governo francese, rappresentato dalla signora R. Loosli-Surrans, e della Commissione, rappresentata dal signor U. Wölker, all'udienza del 10 giugno 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 ottobre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 27 aprile 1998, pervenuta in cancelleria il 2 giugno successivo, il Landgericht di Potsdam ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48; in prosieguo: la «direttiva»).
- 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Berliner Kindl Brauerei AG (in prosieguo: la «Brauerei») e il signor Siefert riguardo all'esecuzione di un contratto di fideiussione concluso da quest'ultimo a favore della Brauerei.

Normativa in materia

- 3 L'art. 1, nn. 1 e 2, lett. a) e c), primo comma, della direttiva 87/102 recita:

«1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per “consumatore”, la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale;

(...)

c) per “contratto di credito”, un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria».

4 L'art. 2, n. 1, lett. f), della direttiva esclude dall'ambito di applicazione della stessa i contratti di credito per importi inferiori a 200 ECU o superiori a 20 000 ECU.

5 L'art. 4, nn. 1, 2, lett. a), b), primo comma, e c), e n. 3, della direttiva, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 febbraio 1990, 90/88/CEE (GU L 61, pag. 14), dispone:

«1. I contratti di credito devono essere conclusi per iscritto. Il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto scritto.

2. Il documento scritto deve contenere:

- a) un'indicazione del tasso annuo effettivo globale;

- b) un'indicazione delle condizioni secondo cui il tasso annuo effettivo globale può essere modificato.

(...)

- c) un estratto dell'importo, del numero e della periodicità o delle date dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, nonché l'importo totale di questi versamenti, quando ciò è possibile;

(...)

3. Il documento scritto deve inoltre comprendere gli altri elementi essenziali del contratto.

A titolo d'esempio, nell'allegato della presente direttiva figura un elenco di elementi di cui gli Stati membri possono imporre l'inclusione obbligatoria nel contratto scritto in quanto essenziali».

6 Secondo il punto 1 di detto allegato, questi elementi sono, in particolare, per i contratti di credito che concernono la fornitura di determinati beni o servizi, oltre alle descrizioni dell'oggetto del contratto e alle condizioni di finanziamento propriamente dette, sub vi), la «descrizione delle eventuali garanzie richieste», e, sub vii), «l'eventuale periodo di riflessione».

7 L'art. 15 della direttiva dispone:

«La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, fermi restando gli obblighi previsti dal trattato».

8 In Germania la direttiva è stata trasposta mediante il Verbrauchercreditgesetz del 17 dicembre 1990 (legge sul credito al consumo, BGBl. I, pag. 2840; in prosieguo: il «VerbrKrG»), che, in applicazione dell'art. 15 della stessa direttiva, estende il suo ambito di applicazione, ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 1, punto 2, ai crediti concessi a persone fisiche, anche qualora siano destinati all'avviamento di un'attività professionale, purché, in quest'ultimo caso, l'importo non superi DEM 100 000. L'art. 7 del VerbrKrG prevede inoltre che l'atto con il quale il consumatore conclude un contratto di credito divenga efficace soltanto se egli non sia receduto dal medesimo entro una settimana dalla data nella quale ha ricevuto il documento, proveniente dal creditore, che lo informa dell'esistenza e della modalità di esercizio del diritto di recesso.

Fatti della causa principale e questione pregiudiziale

- 9 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il signor Siefert si è reso fideiussore nei confronti della Brauerei, fino alla concorrenza della somma di DEM 90 000, del rimborso dei prestiti che questa aveva concesso a un terzo per l'apertura di un ristorante e che tale impegno non aveva alcuna relazione con l'attività professionale del fideiussore. Il Landgericht osserva poi che il signor Siefert non sarebbe stato informato del suo diritto di recesso, ai sensi dell'art. 7 del VerbrKrG, ma che, nel corso di un colloquio nel giugno 1994 con un dipendente della Brauerei, avrebbe informato quest'ultima che revocava la propria dichiarazione di fideiussione.
- 10 Poiché il debitore principale non aveva adempiuto le proprie obbligazioni, la Brauerei risolveva i contratti di prestito conclusi con lo stesso e, con sentenza del Landgericht di Rostock 25 luglio 1997, otteneva la sua condanna al pagamento della somma di DEM 28 952,43, comprensiva degli interessi. Nella sua qualità di fideiussore, il signor Siefert veniva condannato al pagamento della stessa somma con sentenza 8 dicembre 1997, emessa in contumacia.
- 11 Avendo il signor Siefert proposto opposizione alla sentenza, il Landgericht di Potsdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il contratto di fideiussione concluso da una persona fisica che non agisca nell'esercizio di un'attività professionale ricada nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12 febbraio 1987, pag. 48) quando

garantisce il rimborso di un debito che il debitore principale *non ha* contratto nell'esercizio dell'attività professionale che già esercita».

- 12 Con tale questione il giudice a quo chiede in sostanza se la direttiva debba essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione un contratto di fideiussione concluso a garanzia del rimborso di un credito, quando né il fideiussore né il beneficiario del credito hanno agito nell'ambito della loro attività professionale.
- 13 La Brauerei nonché i governi tedesco, belga e finlandese sostengono che la direttiva non può essere applicabile ai contratti di fideiussione, soprattutto per il motivo che questi non sono contratti di credito ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. c), della direttiva, ma costituiscono impegni unilaterali di garanzia del rimborso di un credito. Infatti, secondo la Brauerei e i governi tedesco e finlandese, dalla relazione della Commissione 11 maggio 1995 sull'applicazione della direttiva 87/102 [COM(95) 117 def.; in prosieguo: la «relazione»], che al punto 345 constata che tale direttiva non riguarda le garanzie, risulta che il contratto di fideiussione esula dall'ambito di applicazione della stessa.
- 14 I governi tedesco e finlandese rilevano inoltre che la direttiva è diretta a garantire che il beneficiario del credito disponga, alla data della conclusione del contratto, di un'informazione adeguata sulle obbligazioni derivanti dallo stesso e, pertanto, mira a proteggerlo contro impegni iniqui. Per contro, la direttiva non conterrebbe disposizioni che possano proteggere il fideiussore, che sarebbe interessato, principalmente, alla solvibilità del debitore principale. Tali governi contestano inoltre che l'inclusione del contratto di fideiussione nell'ambito d'applicazione della direttiva possa discendere dal solo carattere accessorio di tale impegno.
- 15 Al contrario, il signor Siepert, i governi spagnolo e francese nonché la Commissione considerano che il contratto di fideiussione, soprattutto per via dello stretto legame che presenta con il contratto di credito di cui garantisce

l'esecuzione, possa rientrare nella direttiva. Secondo la Commissione, il silenzio della direttiva sulla situazione delle persone che, prestando la loro garanzia o impegnandosi come condebitori, partecipano al contratto di credito al fianco del mutuatario rappresenta effettivamente una lacuna involontaria.

- 16 Il governo francese e la Commissione precisano in proposito che, per rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva, sia il contratto principale che il contratto di fideiussione devono essere conclusi da persone fisiche che agiscono per uno scopo diverso da un'attività commerciale o professionale. Il carattere accessorio della fideiussione condurrebbe, in particolare, a escludere da detto ambito di applicazione i contratti di fideiussione conclusi per crediti che non sono destinati al consumo ai sensi di tale direttiva.
- 17 Occorre preliminarmente osservare che, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. c), della direttiva, l'ambito di applicazione della stessa è limitato ai contratti di credito intesi come i contratti in base ai quali «il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria».
- 18 E' pacifico che il contratto di fideiussione non è un contratto di credito ai sensi di tale disposizione. Poiché la lettera di questa non corrobora l'interpretazione secondo la quale il contratto di fideiussione rientrerebbe nell'ambito della direttiva, si deve esaminare se l'economia e gli obiettivi di quest'ultima implicano che tale contratto rientri nel suo ambito di applicazione.
- 19 In primo luogo, riguardo all'economia della direttiva, occorre ricordare che il suo art. 4, n. 3, dispone che il contratto di credito, concluso per iscritto, deve contenere gli elementi essenziali del contratto illustrati nell'allegato della direttiva, che cita, al punto 1, sub vi), «la descrizione delle eventuali garanzie richieste». Così, la menzione di queste ultime nel contratto di credito è diretta ad

assicurare che le stesse parti del contratto, vale a dire il mutuatario e il creditore, abbiano piena conoscenza delle garanzie che condizionano la conclusione del contratto. Tuttavia da detta disposizione non si può dedurre che, in mancanza di una disposizione espressa in questo senso nella direttiva, questa disciplini anche il regime del contratto di fideiussione.

- 20 Per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva, dai suoi 'considerando' emerge che è stata adottata al duplice scopo di assicurare la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo (terzo-quinto 'considerando') e di proteggere i consumatori che ottengono tali crediti (sesto, settimo e nono 'considerando').
- 21 Infatti, in questa prospettiva di protezione del consumatore contro condizioni di credito inique e allo scopo di consentirgli di avere una conoscenza completa delle condizioni dell'esecuzione futura del contratto sottoscritto, l'art. 4 della direttiva esige che, al momento della conclusione dello stesso, il mutuatario disponga di tutti gli elementi che possono incidere sulla portata del suo impegno, fra i quali figurano le garanzie.
- 22 Così, il duplice fatto che la direttiva citi le garanzie nell'elenco degli elementi del contratto di credito considerati essenziali riguardo al mutuatario e non contenga alcuna disposizione espressa relativa al regime della fideiussione o di un'altra forma di garanzia dimostra che tale direttiva, prendendo in considerazione le garanzie destinate ad assicurare il rimborso del credito soltanto sotto il profilo della protezione dei consumatori, ha inteso escludere il contratto di fideiussione dal suo ambito di applicazione.
- 23 Inoltre questa interpretazione è avvalorata dalla constatazione, al punto 345 della relazione, che la direttiva « non disciplina le cauzioni », nonché dal fatto che, al punto 16 della risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 1997, su tale relazione (GU C 115, pag. 27) si « ricorda che, per quanto riguarda l'estensione a

fideiussori e garanti di determinati obblighi di cui alla direttiva 87/102/CEE, è necessario tener conto delle differenze di fatto rispetto al primo mutuatario».

- 24 La direttiva si discosta pertanto, nella sua economia e nei suoi obiettivi, dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31). Infatti quest'ultima direttiva, la quale, a parte il requisito che i contratti riguardati vertano sulla fornitura di beni o di servizi, non contiene alcuna restrizione del suo ambito di applicazione ratione materiae secondo i tipi di contratto, purché i consumatori agiscano a un fine che possa essere considerato estraneo alla loro attività professionale, è diretta a tutelare questi ultimi attribuendo loro un diritto generale di rimettere in discussione un contratto concluso su iniziativa, non già del cliente, bensì del commerciante, quando il cliente possa essersi trovato nell'impossibilità di valutare appieno la portata del suo atto. Proprio in base a questo obiettivo di detta direttiva la Corte ha affermato che non si può escludere dal suo ambito di applicazione un contratto a favore di terzi, e più precisamente un contratto di fideiussione concluso in seguito a una vendita a domicilio (v. sentenza 17 marzo 1998, causa C-45/96, Dietringer, Racc. pag. I-1199, punto 19).
- 25 Ora, considerati i suoi obiettivi, limitati esclusivamente all'informazione del debitore principale sulla portata del suo impegno, e tenuto conto del fatto che la direttiva non contiene alcuna disposizione che possa offrire una protezione utile al fideiussore, che è interessato principalmente a conoscere la solvibilità del beneficiario del credito per poter valutare la probabilità di essere chiamato a rimborsare il credito stesso, si deve considerare che essa non può essere applicata a contratti di fideiussione.
- 26 Inoltre, una estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ai contratti di fideiussione non può fondarsi sul solo carattere accessorio degli stessi rispetto all'obbligazione principale di cui garantiscono l'esecuzione, poiché una simile interpretazione non trova alcun fondamento nel testo della direttiva, com'è stato affermato al punto 18 di questa sentenza, e neppure nella sua economia o nei suoi obiettivi.

- 27 Alla luce di quanto precede si deve risolvere la questione proposta dichiarando che la direttiva deve essere interpretata nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione un contratto di fideiussione concluso a garanzia del rimborso di un credito quando né il fideiussore né il beneficiario del credito hanno agito nell'ambito della loro attività professionale.

Sulle spese

- 28 Le spese sostenute dai governi tedesco, belga, spagnolo, francese e finlandese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottoposta dal Landgericht di Potsdam con ordinanza 27 aprile 1998, dichiara:

La direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati

membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretata nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione un contratto di fideiussione concluso a garanzia del rimborso di un credito quando né il fideiussore né il beneficiario del credito hanno agito nell'ambito della loro attività professionale.

Moitinho de Almeida

Sevón

Gulmann

Puissochet

Wathelet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 marzo 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

D.A.O. Edward